

I residui dei cantieri di demolizione sono rifiuti

Cassazione

Negata la natura di sottoprodotto per i materiali dell'edificio

Paola Ficco

La Cassazione conferma la natura di rifiuto e nega quella di sottoprodotto ai residui da cantiere di demolizione di un edificio. Lo fa con la sentenza n. 18020/2024 e riafferma che, per essere sottoprodotti, occorre che i residui derivino da un processo di produzione, mentre il cantiere non è tale. Numerose le sentenze di legittimità che hanno già fornito questa interpretazione (tra le altre, la n. 8848/2018)

Il caso di specie merita menzione poiché ricorrente, soprattutto in epoca di cantieri da superbonus: riguarda l'accantonamento di materiali da demolizione, scarti vegetali, scarti di carta e cartone, derivanti dalla costruzione di quattro villette, nel terreno confinante per la realizzazione di una strada di cantiere. Materiali giudicati rifiuti a tutti gli effetti con relativa condanna per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, in base all'articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006.



L'operazione è finalizzata ad eliminare lo stabile non a produrre qualcosa

I rifiuti erano dati da materiale di costruzione prodotto in loco «buttato a fianco per formare una strada onde rendere il nuovo cantiere accessibile ai mezzi». Per la difesa era un deposito temporaneo di sottoprodotti. Una contraddizione evidente poiché in deposito temporaneo possono essere posti solo i rifiuti e non i sottoprodotti. Per l'accusa invece, erano rifiuti miscelati e, comunque, l'imputato non era autorizzato all'attività di recupero (R13 - messa in riserva).

Far rientrare i materiali da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti «si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 184», che li qualifica espressamente come rifiuti. Ma tale collocazione imporrebbe comunque il rispetto di una serie di condizioni. E sul punto, la Corte sottolinea come il ricorrente non abbia «mai dato prova che i rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata soddisfacessero» le condizioni previste dall'articolo 184-bis per i sottoprodotti. Inoltre, ha affermato l'assenza della prima di quattro condizioni: l'origine del sottoprodotto da un processo di produzione. E tale non è la demolizione di un edificio.

L'analisi del dato normativo evidenzia che il testo letterale dell'articolo 184, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006, «lascia chiaramente intendere» che il sottoprodotto deve provenire direttamente da un processo di produzione. Vale a dire da un'attività chiaramente finalizzata alla «realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali». Ma tale descrizione non può ritenersi esaustiva, stanti le «molteplici possibilità offerte dalla tecnologia».

In ogni caso, la demolizione di un edificio è finalizzata a eliminarlo e non alla produzione di qualcosa. Né, è rilevante che la demolizione sia finalizzata a costruirne un altro, che «non può essere considerato il prodotto finale della demolizione», poiché essa non precede necessariamente una costruzione, realizzabile anche in assenza di demolizioni precedenti.